



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Rep. n. 4 - 2007 Prot. n. 2002 del 1 MAR. 2007

**Convenzione per la collaborazione attiva tra
la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Verona**

e

**l'Ordine provinciale dei Consulenti del lavoro di Verona, di Vicenza e
di Mantova**

**in vista dell'attivazione del Corso di Laurea in SCIENZE DEI
SERVIZI GIURIDICI PER IL LAVORO (classe 2)**

Tra

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, con sede in Verona, via dell'Artigliere n. 8, codice fiscale 93009870234, rappresentata dal Preside, Prof. Maurizio Pedrazza Gorlero, nato a Verona (VR) il 17.03.1940, autorizzato alla stipula del presente atto, di seguito denominata Università di Verona,

e

l'Ordine Provinciale dei Consulenti del lavoro di Verona, con sede in Corso Porta Nuova, 107 Codice Fiscale 80007760236, rappresentato dal Dott. Giuseppe Benanzin, nato a Verona il 15.11.1966, in qualità di Presidente pro tempore della stessa,

e


l'Ordine Provinciale dei Consulenti del lavoro di Vicenza, con sede in Corso San Felice Fortunato 62, Vicenza, Codice Fiscale 80020070241, rappresentato dalla Sig.ra Elvira D'Alessandro, nato a Vicenza il 27.02.1946, in qualità di Presidente pro tempore della stessa,

e

L'Ordine Provinciale dei Consulenti del lavoro di Mantova, con sede in via Carlo Poma 22, 46100 Mantova, Codice Fiscale 80017700206, rappresentato dall'Avv. Luca De Compadri, nato a Mantova il 31.07.1963, in qualità di Presidente pro tempore della stessa,

premesso che

- presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Verona a partire dall'a.a. 2006-2007 è stato attivato il Corso di Laurea in SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI PER IL LAVORO (classe 2);
- il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di Verona,





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di Vicenza e Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di Mantova riconoscono al suddetto corso di studi una particolare valenza ai fini della preparazione per l'accesso alla libera professione di consulente del lavoro;

- le parti riconoscono il valore della preparazione universitaria ai fini dell'accesso alla libera professione di consulente del lavoro, indipendentemente da uno specifico obbligo legislativo in tal senso e riconoscono, altresì, il rilevante ruolo svolto dalla formazione continua organizzata dagli Ordini professionali, in autonomia e in collaborazione con l'Università;
- le parti, nel rispetto delle rispettive sfere di competenza e finalità istituzionali, al fine di accrescere il complessivo corredo di conoscenze teoriche degli iscritti all'ordine privi di laurea e di conoscenze teorico-pratiche degli studenti iscritti al corso di laurea - in particolar modo se aventi la qualifica di praticanti nei rispettivi Ordini professionali - ritengono utile stabilire forme di collaborazione che consentano il reciproco riconoscimento degli specifici apporti formativi da ciascuno resi nel proprio ambito;
- a seguito della mancata riforma degli ordinamenti didattici universitari si rende prevedibile ed auspicabile una modifica dell'attuale disciplina di accesso alla professione di Consulente del lavoro orientata ad una adeguata valorizzazione del corso di laurea di nuova istituzione e della formazione in esso conseguita dai laureandi;



tutto ciò premesso, tra le indicate parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- Gli Ordini professionali firmatari assumono ogni opportuna iniziativa diretta a promuovere presso i propri iscritti un accesso alla professione di Consulente del lavoro orientata ad una adeguata valorizzazione del corso di laurea di nuova istituzione e della formazione in esso conseguita;
- nelle more della revisione dell'attuale assetto legislativo e regolamentare i Consigli firmatari favoriranno l'iscrizione dei praticanti al corso di laurea e la loro più ampia partecipazione alle attività didattiche, anche attraverso un'adeguata opera di sensibilizzazione rivolta ai titolari degli studi professionali ove la pratica viene svolta;
- gli Ordini professionali firmatari si impegnano a collaborare con la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Verona alla collocazione degli iscritti al corso di laurea presso studi di professionisti iscritti agli Ordini medesimi ai fini dell'effettuazione del periodo di *stage* necessario al conseguimento del titolo;





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

- l'Università degli Studi di Verona, a mezzo di apposite deliberazioni delle istituzioni e degli organi competenti (Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza, Consiglio del Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici per il lavoro), collaborerà con l'attività di formazione continua (obbligatoria e facoltativa) svolta dagli Ordini professionali firmatari e si impegna a valorizzare la professionalità acquisita dai consulenti del lavoro iscritti ai rispettivi Ordini professionali;
 - la Facoltà di Giurisprudenza, nel rispetto del vigente Regolamento di Ateneo dedicato al *Riconoscimento dei crediti maturati negli stage universitari* (Decreto Rettorale n. 573/2003 prot. N. 8399), valuterà la costruzione di percorsi tirocinio specifici con gli Ordini professionali firmatari volti al riconoscimento dei crediti per stage per i propri iscritti così come inseriti nella tabella approvata dal MIUR (lett. F, stage pari a 10 crediti), valutando, altresì, opportunamente il profilo professionale acquisito nel corso degli anni dello studente iscritto al corso di laurea e già titolare del titolo di consulente del lavoro;
 - la Facoltà di Giurisprudenza, nel rispetto del vigente Regolamento di Ateneo dedicato al *Riconoscimento dei crediti maturati negli stage universitari* (Decreto Rettorale n. 573/2003 prot. N. 8399), valuterà il riconoscimento delle ore di effettiva attività di praticantato certificata dai Consigli provinciali dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di Verona, Vicenza e Mantova per gli studenti iscritti al corso di laurea e contemporaneamente praticanti presso studi professionali di consulenti del lavoro iscritti quali altrettante ore di attività formativa utile ai fini della maturazione, in tutto o in parte, dei 10 crediti per stage, secondo un rapporto tra 1 credito le ore certificate di tirocinio certificate dall'Ordine che verrà determinato dal Consiglio di Facoltà (o dal Corso del Consiglio di laurea in Scienze dei servizi giuridici per il lavoro o dalla Commissione didattica);
 - la Facoltà di Giurisprudenza nell'intento di valorizzare la formazione continua nell'ambito della professione di consulente del lavoro ritiene utile continuare a progettare ed avviare specifici corsi di perfezionamento per consulenti del lavoro (un'attività svolta già dall'a.a. 2002-2003); la partecipazione ai predetti corsi e il superamento del relativo esame finale porta all'attribuzione di crediti formativi universitari che lo studente iscritto al Corso di laurea può utilizzare nel contesto delle c.d. attività formative a scelta (lett. D della tabella, pari a 10 CFU); oltre a ciò, la Facoltà si impegna a valutare e a riconoscere un opportuno numero di crediti alle iniziative di formazione continua organizzate dagli Ordini professionali firmatari, mediante apposita delibera del Consiglio di Facoltà; i relativi crediti sono utilizzabili sempre nell'ambito delle predette attività formative a scelta dello studente.
- La durata della presente convenzione è di tre anni accademici, con inizio dall'a.a. 2006/2007. Essa potrà essere rinnovata di triennio in triennio previa





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

deliberazione degli organi competenti prima dell'inizio di ogni successivo triennio accademico.

Letto, approvato e sottoscritto.

Verona, 1 MAR. 2007.....

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
IL PRESIDE

(Prof. Maurizio Pedrazza Goriero)



ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO DI VERONA

IL PRESIDENTE

(Dott. Giuseppe Benanzin)



ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO DI VICENZA

IL PRESIDENTE

(Sig.ra Elvira D'Alessandro)



ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO DI MANTOVA

IL PRESIDENTE

(Avv. Luca De Compatri)

